



Consorzio per lo Sviluppo delle Aree Geotermiche

DETERMINA DIRIGENZIALE

Det. Dirigenziale n. 15/DSL/2026

Data: 26/01/2026

CIG: 9114220C44

OGGETTO: *Estensione durata del contratto n. 02_C_22 del 22_04_2022 per il Servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di condizionamento di Sesta Lab*

PREMESSO che:

- Co.Svi.G. (Consorzio per lo Sviluppo delle Aree Geotermiche) è una società consortile a responsabilità limitata (S.c.r.l.), costituita da enti pubblici che ne detengono interamente il capitale, di cui è possibile visionare la tipologia, i settori e le sedi di attività collegandosi al seguente link www.cosvig.it.
- Con determina dirigenziale n. 73/DSL/22 del 20/04/2022 è stato affidato il *Servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di condizionamento di Sesta Lab*, all'operatore economico TERMOIMPIANTI STEFANINI PAOLO DI STEFANINI SALVATORE & C. S.A.S., con sede legale in Piombino (LI) e C.F. 00777640491, con durata quadriennale e importo presunto di € 122.465,29, oltre IVA se dovuta per legge, di cui € 220,08 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.
- In data 02/05/2022 è stato perfezionato il contratto per quanto in oggetto, n. 22_C_22.
- Ai sensi dell'art. 5 del suddetto contratto, la durata di 48 mesi inizia dalla data di perfezionamento dello stesso, avvenuta il 02/05/2022 e termina quindi il 01/05/2026.
- Ai sensi dell'art. 6, la validità contrattuale può essere estesa per un massimo di 12 ulteriori mesi rispetto alla scadenza inizialmente prevista, rimanendo dunque fermi ed invariati i prezzi e condizioni stabilite nel contratto.
- Ad oggi la contabilità della spesa sostenuta ed impegnata risulta pari ad € 36.471,50 (l'importo sarà più preciso a seguito di contabilizzazione degli ultimi attingimenti).

RITENUTO opportuno procedere con l'estendere la durata per ulteriori 12 mesi, ai sensi del paragrafo 6 del contratto in oggetto, nel termine massimo del 01/05/2027.

VISTO quanto previsto dall'art. 32, comma 2 del D.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e ss.mm.ii., ovvero che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le Amministrazioni aggiudicatrici determinano di contrarre.

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 3, comma 5, della L. 136 del 13/08/2010 "*Tracciabilità dei flussi finanziari*", nonché della Delibera ANAC n. 556 del 31/05/2017 con la quale è stata modificata la Determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 recante "*Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136*", per la suddetta prestazione è stato assegnato il Codice CIG di cui all'oggetto.

ATTESO che le condizioni dell'appalto restano le medesime del contratto in essere.



Consorzio per lo Sviluppo delle Aree Geotermiche

CONSIDERATO che in relazione alla procedura in oggetto, la qualifica di Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. è assunta dal sottoscritto Giulio Grassi, Direttore di Sesta Lab.

ATTESO che gli atti relativi a quanto in oggetto sono tecnicamente idonei per cui si certifica la congruità tecnica e la regolarità generale della procedura.

VISTI:

- La Legge 241/1990;
- Il D.lgs. n. 50 del 18/4/2016 "*Codice dei contratti pubblici*" e ss.mm.ii. ed il vigente regolamento per le acquisizioni in economia;
- La L.R. n. 38/2007 "*Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro*";
- Il D.L. n. 76 del 16/07/2020, convertito in Legge 11/09/2020, n. 120 recante "*Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale*".

ESPRESSO sul presente provvedimento parere favorevole in merito alla regolarità tecnica del suo contenuto e alla correttezza dell'azione amministrativa condotta.

Il Sottoscritto Giulio Grassi, in qualità di R.U.P. e Dirigente Responsabile delegato con Determina dell'Amministratore Unico n. 01/AU/2023 del 11/08/2023,

DETERMINA

- Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento.
- Di approvare l'estensione della durata del contratto n. 02_C_22 del 22_04_2022 ed il relativo ordine di servizio all'operatore economico TERMOIMPIANTI STEFANINI PAOLO DI STEFANINI SALVATORE & C. S.A.S., con sede legale in Piombino (LI) e C.F. 00777640491, per ulteriori 12 mesi, ai sensi del paragrafo 6 del contratto in oggetto, nel termine massimo del 01/05/2027.
- Di dare atto che l'ordinativo verrà stipulato, ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., dal sottoscritto dirigente, mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata con cui l'Amministrazione dispone l'ordine del servizio secondo i contenuti della lettera di richiesta di preventivo.
- Di procedere al recesso dall'ordine diretto di acquisto medesimo per giusta causa, in caso di perdita dei requisiti generali, di partecipazione a una procedura d'appalto, inerenti la regolarità nel pagamento di imposte e tasse e l'eventuale esistenza di cause di esclusione di cui all'art. 80, commi 1, 2, 4, 5, 12 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
- Di rinviare le liquidazioni della somma impegnata a successivi atti e, a seguito dell'esecuzione, nonché del rilascio certificato di pagamento da parte del Responsabile del procedimento.



Consorzio per lo Sviluppo delle Aree Geotermiche

- Di procedere alla pubblicazione sul sito istituzionale dell'ente, ai sensi dell'art. 29, comma 1, del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

Firma del Dirigente Responsabile

(*Giulio Grassi*)

*Documento firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005
ss.mm.ii. e norme collegate*